

186/2026
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **80645** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 04.03.2025 proposto dal Sig. **XX**

(omissis), nato il omissis a omissis, ivi
residente alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Andrea Musacchio presso il cui Studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Brescia n. 29 (andreamusacchio@ordineavvocativiterbo.it)

contro

- **INPS** – in persona del Presidente p.t. con sede legale e generale in Roma, alla Via Ciriaco De Mita n. 21;

- **INPS** – in persona del Direttore p.t., sede territoriale Montesacro, sita in Roma, alla Via Carlo Spegazzini n. 66.

del suo legale rappresentante p.t., presso la sede Gestione Dipendenti pubblici di ex Roma 1, sita in Roma, via Giulio Romano n. 46;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 14.10.2025;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza a porte chiuse del 7 maggio 2026, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Andrea Musacchio, per il ricorrente, e l'Avv. Andrea Botta, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, attualmente titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità, chiede l'accertamento del proprio diritto al trattamento pensionistico di privilegio per l'infermità *“spondiloartrosi lombosacrale e cervicale con discopatie multiple”* già riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta alla 8° cat di tabella A.

A questo fine, il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato cessato dal servizio in data 31.12.2022, fa presente di aver presentato, in data 23.06.2023, apposita istanza all'INPS senza, tuttavia ricevere alcun riscontro, nonostante i solleciti e le richieste di informazioni sullo stato della pratica.

Nel ricorso viene documentato come l'infermità, per la quale si chiede il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, sia già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio (parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 22049/2015 del 30.10.2015) ed ascritta alla 8° categoria di tabella A (verbale della competente C.M.O. di n. A71514654 del 15.11.2016).

Il ricorrente chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto alla

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pensione privilegiata, con decorrenza dalla cessazione dal servizio, oltre interessi e rivalutazione, e con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del difensore antistatario.

Con memoria depositata in data 03.11.2025, si è costituito in giudizio l'INPS che sostiene di aver richiesto all'ente di appartenenza la documentazione necessaria per istruire la pratica e di aver ricevuto dalla Questura di Roma, in data 16.05.2024, solo una risposta interlocutoria.

L'Istituto previdenziale precisa che, sebbene sia in possesso della documentazione prodotta dal ricorrente con la domanda amministrativa, la documentazione utile ai fini procedurali debba comunque pervenire dall'Ente iscritto che, in questo modo, si assumerebbe la responsabilità della veridicità dei dati trasmessi: solo a seguito di detta trasmissione, sarà possibile provvedere sull'istanza del ricorrente; conclude per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Con memoria depositata in 26.04.2025, il ricorrente ribadisce le proprie ragioni ed insiste per l'accoglimento della pretesa attorea.

All'udienza odierna, le parti si sono riportate alle rispettive memorie concludendo come in atti.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente al trattamento pensionistico di privilegio per l'infermità *"spondiloartrosi lombosacrale e cervicale con discopatie multiple"* già

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta alla 8° cat di tabella A, a fronte del silenzio-rifiuto da parte dell'Istituto previdenziale a dar seguito all'istanza presentata in data 23.06.2023.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

Deve osservarsi, infatti, che non sussistono contestazioni in ordine alla legittimità dei presupposti che danno origine al diritto azionato in questa sede.

Sono documentati infatti, sia la dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata sia la sua ascrivibilità alla 8° categoria di Tabella A.

Rispetto ai suddetti presupposti, l'inerzia dell'Istituto previdenziale viene dallo stesso ente giustificata per ragioni meramente burocratiche.

Infatti, l'INPS ammette di essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per provvedere sull'istanza del ricorrente ma precisa che *“la documentazione utile ai fini procedurali deve pervenire dall'ente iscritto”* e che *“solo a seguito della trasmissione di tale documentazione sarà possibile ... provvedere sulla domanda del ricorrente”*.

Inoltre, emerge che, a fronte della richiamata necessità, l'Istituto previdenziale ha richiesto (dopo 5 mesi dalla presentazione dell'istanza del ricorrente) la documentazione prescritta all'ente di appartenenza, senza attivarsi ulteriormente, a distanza di ben due anni, dalla risposta interlocutoria ricevuta da quest'ultimo.

Viceversa, è documentato che il ricorrente si è attivato più volte (anche nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza) per sollecitare il

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

prosieguo del procedimento, senza ottenere alcun riscontro da parte dell'INPS.

3. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, va riconosciuto il diritto del Sig. XX al trattamento pensionistico privilegiato di 8° categoria della Tabella A, a vita, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, essendo la relativa istanza stata presentata entro i due anni successivi.

4. Sulle somme a titolo di arretrati spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

5. Alla soccombenza segue la condanna della resistente alle competenze legali che si quantificano in € 1.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, a favore dell'Avv. Andrea Musacchio, dichiaratosi antistatario.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del Sig. XX alla pensione privilegiata ordinaria di 8^ categoria, Tab. A, a vita, con decorrenza a far data dalla cessazione dal servizio;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 1.000,00 (mille/00), oltre rimborso

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, a favore dell'Avv. Andrea Musacchio, dichiaratosi antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.

Il Giudice

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.05.2026
per il Dirigente

(Dott. Francesco Maffei)

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

f.to digitalmente



In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.